



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)

TEL. 0332.603972 – CELL3807311806

E.MAIL info@gestioneqa.it Indirizzo PEC gestioneqa@certimprese.it

"Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number AQS/Q/106202023"

Impresa Dotata di Modello 231 - Ente accreditato in Regione Lombardia id operatore 1800000326 nr iscrizione 1276

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. m.ni

adottato in data 25 giugno 2020

PARTE GENERALE

Rev. 08 del 30 giugno 2026

Ultimo provvedimento inserito:

D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (attuazione della Direttiva UE 2024/1226 in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, in vigore dal 24 gennaio 2026)

Sommario

<u>PREMESSA INTRODUTTIVA</u>	<u>4</u>
<u>1. LA NORMATIVA</u>	<u>5</u>
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.2 CRITERI DI IMPUTAZIONE	5
1.3 REATI PRESUPPOSTO	6
1.4 SANZIONI	9
1.5 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ	11
1.6 LE FONTI DEL MOG	12
<u>2. GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.</u>	<u>13</u>
2.1 L'OGGETTO SOCIALE	13
2.2 PRESENTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE	13
ORGANIGRAMMA UFFICIO SISTEMA QUALITÀ	15
<u>3. IL MOG DI GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.</u>	<u>16</u>
3.1 ADOZIONE DEL MOG DA PARTE DELLA SOCIETÀ E FINALITÀ PERSEGUITE	16
3.2 STRUTTURA DEL MOG	17
3.3 IL METODO DI SVILUPPO	17
<u>4. IL CODICE ETICO</u>	<u>19</u>
<u>5. ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	<u>20</u>
<u>6. CODICE DISCIPLINARE</u>	<u>21</u>
6.1 SANZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI	21
6.2 SANZIONI PER I COLLABORATORI E PARTNER	21
6.3 SANZIONI PER I MEMBRI DEGLI ORGANI	21
<u>7. PIANO DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE</u>	<u>22</u>
7.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	22
7.2 COMUNICAZIONI AI COLLABORATORI E ALL'ESTERNO	22
7.3 FORMAZIONE AI MEMBRI DEGLI ORGANI	22
7.4 FORMAZIONE DELLE FIGURE APICALI	23
<u>8. PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE</u>	<u>24</u>

ALLEGATO 1 – Elenco dei reati presupposto

ALLEGATO 2 – Codice Etico

ALLEGATO 3 – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATO 4 – Codice Disciplinare

ALLEGATO 5 – Norme comportamentali e valutazione dei rischi

ALLEGATO 6 – D. lgs. 231/2001 aggiornato al D.Lgs. 211/2025

ALLEGATO 7 – Regolamento Whistleblowing

PREMESSA INTRODUTTIVA

Di seguito si presenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ed attuato da Gestione S.a.s. di Banchini Mauro & C. (in seguito Gestione), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Nella predisposizione di tale documento si è tenuto innanzitutto conto della normativa di riferimento e delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno della Società, in quanto ritenuti idonei a contribuire alla prevenzione della commissione di atti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il MOG è composto dai seguenti documenti:

- Parte Generale;
- Parte Speciale, riguardante le categorie di “reato presupposto”, con specifico riferimento a quelle ritenute rilevanti per la Società a seguito dell'analisi dei rischi;
- Allegati.

Il presente MOG è stato predisposto all'esito dell'analisi mirata a rilevare le attività che caratterizzano l'ambito di operatività di Gestione. Tutte le attività che presentino profili di rischio circa la commissione di una delle ipotesi di reato presupposto di cui al D.Lgs 231/01 sono, ad oggi, affrontate nelle Parti Speciali del presente MOG.

Qualora si renda necessario un aggiornamento ovvero un'integrazione del presente documento, in ragione di modifiche dell'assetto organizzativo, di valutazioni di opportunità e/o di futuri interventi legislativi, Gestione e gli organi interni ed esterni ad essa, deputati al controllo, si impegnano ad assumere ogni iniziativa in merito per perseguire fattivamente gli obiettivi del MOG.

1. LA NORMATIVA

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito Decreto), emesso in attuazione della legge 29 settembre 2000, n. 300 (art. 11) recante disposizioni in materia di *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") in relazione alla commissione di alcune fattispecie di reati tassativamente elencati e periodicamente soggetti ad integrazioni da parte del legislatore.

L'art. 5 del Decreto stabilisce che la responsabilità amministrativa degli Enti si configura quando i reati indicati nel decreto (cd. reati presupposto) siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da parte di:

- *"soggetti apicali"*, ovvero persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Area/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi;
- *"soggetti sottoposti"* alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti.

La responsabilità in cui incorre l'Ente ha carattere del tutto autonomo rispetto a quella in capo al soggetto che materialmente ha commesso l'illecito. Questa responsabilità è imputabile all'Ente solo qualora lo stesso abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché l'evento criminoso sia stato posto in essere nel suo interesse.

Nel caso l'Ente abbia la sede principale sul territorio italiano, detta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui i medesimi sono stati posti in essere.

1.2 Criteri di imputazione

L'individuazione di categorie soggettive capaci di commettere i reati presupposto comporta una differente graduazione di responsabilità per l'Ente coinvolto, nonché differenziazioni in tema di onere probatorio.

In particolare, ove il reato venga commesso dai soggetti apicali, l'Ente non risponde se è in grado di provare che:

- 1) prima della commissione del fatto, l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati presupposto della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV in ordine all'efficacia ed al rispetto del MOG.

Qualora il reato venga commesso da soggetti non apicali – e cioè da soggetti sottoposti alla direzione od alla vigilanza di un soggetto apicale – la responsabilità amministrativa in capo all'Ente si configura nel solo

caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza deve ritenersi esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, che presenti le seguenti caratteristiche:

- individui ed analizzi le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati presupposto;
- preveda specifici protocolli diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati presupposto;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, deputato appunto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure sopra indicate.

Al fine di approntare un'attuazione efficace del MOG, il decreto prevede altresì la necessità di verificarne periodicamente l'effettività e di predisporre aggiornamenti qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni, ovvero intervengano mutamenti di rilievo nella struttura organizzativa dell'Ente o nella tipologia di attività da esso esercitata.

Onde consentire la realizzazione di tali prescrizioni sul piano concreto, è fatto obbligo a chiunque operi o collabori a qualsiasi titolo con Gestione, di attenersi alle prescrizioni contenute nel MOG e di osservare gli obblighi informativi necessari a conformarne l'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del MOG, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo per consultarla.

Gestione provvede a comunicare a ciascun soggetto, tenuto a rispettare il MOG, le prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione in concreto esercitata.

1.3 Reati presupposto

La responsabilità amministrativa dell'Ente non si configura a seguito della commissione di una qualsivoglia azione criminosa, ma nel momento in cui i soggetti qualificati pongano in essere una fattispecie di reato ricompresa tra i cosiddetti "reati presupposto", elencati dal decreto e s.m.i., così come di seguito riportati (si veda anche all. 1 al presente documento):

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017; dal D.Lgs. n. 75/2020; dalla L. 137/2023 e dalla L. 90/2024]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e, da ultimo, dalla L. 28 giugno 2024, n. 90 (rafforzamento della cybersicurezza nazionale), che ha inasprito le sanzioni pecuniarie ed introdotto la nuova fattispecie di estorsione informatica (art. 629, terzo comma, c.p.)]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 (che ha inserito, tra i reati presupposto, l'indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis c.p., limitatamente ai fatti che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea) e dalla L. 114/2024 (che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio già previsto dall'art. 323 c.p., non più annoverabile, pertanto, tra i reati presupposto del Decreto)]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003; da ultimo integrato, quanto alla detenzione di materiale con finalità di terrorismo e alla fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, dalla L. 9 giugno 2025, n. 80]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]
15. Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]
17. Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226]

18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023]
19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
20. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e modificato dal D.L. n. 20/2023]
22. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
24. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
25. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]
26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 22/22 e modificato dalla L. n. 6/2024]
27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 22/22]
28. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
29. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del TU di cui al DPR n. 309/1990)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del TU di cui al DPR n. 43/1973)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)]
30. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. 231/2001), introdotto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82 (in vigore dal 01/07/2025)

1.4 Sanzioni

L'articolo 9 del decreto contempla le sanzioni amministrative applicabili all'Ente, ove venga accertata la sua responsabilità con riguardo alla commissione di illeciti dipendenti da reato.

Le sanzioni in questione sono:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

L'autorità giudiziaria competente ad accertare le responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, è individuata nella figura del Giudice Penale competente per il procedimento relativo ai reati da cui dipende la responsabilità amministrativa.

Si procede ora ad una più dettagliata analisi delle categorie sanzionatorie citate.

a) Sanzioni pecuniarie (art. 10, 11 e 12)

La sanzione pecuniaria è sempre applicata, ove venga accertata e riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Nel procedimento di determinazione della sanzione pecuniaria, il Giudice Penale fa riferimento alle cosiddette "quote", che vengono determinate tenendo conto della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'Ente, delle iniziative intraprese per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, ovvero per prevenire la commissione di altri illeciti.

Nel determinare l'entità della singola quota il Giudice Penale considera le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero abbia adottato e reso operativo un MOG idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati, la sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà.

Ove ricorrano entrambe le condizioni sopra citate, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore a 10.329,14 euro (corrispondenti a venti milioni di lire nella versione originaria del decreto).

Fa eccezione il regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 211/2025 per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2 del Decreto), che si discosta dal tradizionale sistema "a quote" prevedendo sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale dell'ente, come meglio dettagliato nella Parte Speciale del presente MOG.

b) Sanzioni interdittive (art. 9 comma 2)

Le sanzioni interdittive previste sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- vi. il commissariamento (art. 15 del Decreto).

In considerazione della particolare gravosità delle sanzioni interdittive, le stesse sono applicabili solo ove espressamente previste ed esclusivamente qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

All'Ente non si applicano le sanzioni interdittive citate, ove questo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento abbia:

- risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, e cioè prima della condanna.

c) La confisca (art. 19)

La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna e consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, tratto dall'Ente.

d) La pubblicazione della sentenza (art. 18)

Essa può avvenire in uno o più giornali indicati dal Giudice Penale, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale e può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Infine, si precisa che l'Autorità Giudiziaria può altresì disporre:

- il **sequestro preventivo** dei beni di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il **sequestro conservativo** dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato (art. 54).

1.5 Esclusione della responsabilità amministrativa delle società

Il Decreto prevede poi la possibilità per l'Ente di dimostrare l'esclusione della propria responsabilità amministrativa, sebbene sia stato commesso un illecito.

Ciò avviene se, nell'ambito del procedimento penale instauratosi, l'Ente dà prova di aver efficacemente adottato ed attuato un MOG idoneo a prevenire la realizzazione del reato presupposto per cui si procede.

Al fine di ottimizzare la funzione di controllo è predisposto un OdV con il compito di vigilare sull'effettiva applicazione del MOG, nonché sul suo aggiornamento.

In base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto, nel caso in cui un **soggetto apicale** commetta uno dei reati presupposto, la responsabilità dell'Ente sarebbe esclusa qualora lo stesso dimostri nel corso del giudizio:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un MOG idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG, nonché di curare il suo aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso i reati presupposto hanno agito eludendo fraudolentemente il MOG;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso in cui il reato presupposto venga commesso da uno dei **soggetti sottoposti** alla direzione o alla vigilanza dei c.d. soggetti apicali, l'articolo 7 del decreto prevede che l'Ente possa essere ritenuto responsabile soltanto qualora la commissione del reato presupposto sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, detta inosservanza è ancora una volta esclusa nel caso in cui l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati presupposto della specie di quello verificatosi.

Alla luce delle considerazioni svolte è pertanto evidente che l'eventuale esonero dell'Ente dalla responsabilità amministrativa presuppone inderogabilmente un giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del MOG, che il Giudice Penale sarà chiamato in concreto a valutare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato.

La formulazione del MOG e l'organizzazione dell'attività dell'OdV devono porsi quale obiettivo, immediatamente successivo a quello della prevenzione degli illeciti, l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità.

Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti, e dunque anche a Gestione, di valutare l'adequazione delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto e pertanto l'adozione del MOG diviene di fatto obbligatoria e risponde ad esigenze di prudenza e buona gestione, laddove, all'occorrenza, si voglia beneficiare dell'esimente.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto agli Enti, che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro, nell'elaborazione dei modelli e nella individuazione di un OdV, le Linee Guida negli anni predisposte da Regione Lombardia contengono una serie di indicazioni e misure, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze sopra delineate, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del MOG e dell'OdV.

1.6 Le Fonti del MOG

Per la predisposizione del presente MOG, Gestione ha tenuto conto delle seguenti fonti:

- legislazione italiana in materia di prevenzione di reati ed illeciti;
- requisiti indicati del D. Lgs. 231/2001;
- L. 8 agosto 2024, n. 112 (conversione del D.L. 92/2024) e L. 9 agosto 2024, n. 114, che hanno rispettivamente introdotto l'art. 314-bis c.p. tra i reati presupposto dell'art. 25 del Decreto e abrogato il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- L. 28 giugno 2024, n. 90 (rafforzamento della cybersicurezza nazionale), che ha modificato l'art. 24-bis del Decreto;
- D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (attuazione della Direttiva UE 2024/1226 in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea);
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/2008);
- DM 18/09/2024 n. 132 (patente a crediti cantieri);
- DGR Regione Lombardia XII/4921 del 01/08/2025 (enti accreditati / sedi ausiliarie);
- DL 116/2025 conv. L 147/2025 (rifiuti/contrasto attività illecite);
- DL 48/2025 conv. L 80/2025 (sicurezza pubblica);
- codice etico e norme comportamentali;
- linee guida regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti accreditati, che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro;
- sistema disciplinare e codice sanzionatorio recato dalla contrattazione collettiva cui Gestione si rifà;
- documentazione del sistema sicurezza sul lavoro;
- regolamento dell'OdV.

2. GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

2.1 L'oggetto sociale

“La Società ha per oggetto le presenti attività: consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, sulla sicurezza ed igiene degli alimenti, sulla sicurezza dei dati personali trattati, sulla gestione delle problematiche legate all'ambiente ed ai rifiuti, sull'implementazione e mantenimento di sistemi di qualità ed innovazione, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, manutenzione e ispezione parchi giochi – (norma UNI EN ISO 1176/2008) e prestazioni di servizi nell'ambito della medicina del lavoro.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale nonché assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio; potrà inoltre prestare garanzie anche reali a favore di terzi.”

2.2 Presentazione ed organizzazione

In data 15/10/2014 veniva costituita “Gestione S.a.s. di Banchini Mauro & C.”.

La Società veniva iscritta al Registro delle Imprese di Varese in data 03/11/2014 col numero VA – 351539.

La Società, sin dalla sua costituzione, opera nel settore della consulenza e dei servizi per le aziende, conformemente alle previsioni dell'oggetto sociale prescelto.

L'Ente è accreditato presso Regione Lombardia per l'erogazione di corsi di formazione riconosciuti, ai sensi del Decreto Regione Lombardia nr. 15225 del 25/10/2022, ed opera stabilmente nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro, gestendo direttamente i corsi, la registrazione delle presenze, il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze, nonché la rendicontazione delle attività svolte nei confronti di Regione Lombardia.

L'Ente è di proprietà di tre soci, uno dei quali è stato designato quale Accomandatario ed è investito dei poteri di rappresentanza oltre che per il compimento di atti ordinari e straordinari.

L'Ente si è dotato di un “Sistema di gestione per la Qualità” secondo la norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015.

L'organigramma dell'azienda è così composto:

SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

DECRETO REGIONE LOMBARDIA NR 15225 DEL 25/10/2022

GESTIONE SAS DI
BANCHINI MAURO & C

LEGALE
RAPPRESENTANTE

ORGANIGRAMMA

SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

DECRETO REGIONE LOMBARDIA NR 15225 DEL 25/10/2022

GESTIONE SAS DI
BANCHINI MAURO & C

LEGALE
RAPPRESENTANTE
BANCHINI MAURO

DIRETTORE DI ENTE

RESPONSABILE
RICONOSCIMENTO
CREDITI FORMATIVI

BANCHINI GIOELE

ODV
MONOCRATICO

MAGRINI
DANIELA

RESPONSABILE DI
AMMINISTRAZION
E

COORDINATORE

BANCHINI
MAURO

TUTOR

ADDETTA SEGRETERIA

LILIANA DI FOGGIA

ORIENTATORE
PROFESSIONALE

SARA SANTORELLI

RESPONSABIL
E
CERTIFICAZION
E DELLE
COMPETENZE

SARA
SANTORELLI

COORDINAMENT
O DISABILITA'

SARA
SANTORELLI

FORMATORI:

INTERNI

COLLABORATORI E FORMATORI:

ESTERNI
Luisa Spisso
Tagni Vincenzo
Lecchi Roberto

ORGANIGRAMMA UFFICIO SISTEMA QUALITA'

**GESTIONE SAS DI BANCHINI
MAURO & C
LEGALE RAPPRESENTANTE
BANCHINI MAURO**

Amministrazione fatturazione Mauro Banchini	Referenti Whistleblowing Liliana Di Foggia	RSPP Banchini Mauro
---	--	----------------------------------

Segreteria Preventivi Liliana Di Foggia Ramona Di Luca Gloria Puppolo	Formazione Mauro Banchini Liliana Di Foggia Banchini Gioele Luca Caccetta Puppolo Gloria Pierrenicola Gatto	Privacy Liliana Di Foggia Gloria Puppolo	HACCP Liliana Di Foggia Gloria Puppolo Cremona Michela Maria
---	--	---	---

Commerciale Mauro Banchini Gioele Banchini Liliana Di Foggia Ramona Di Luca Gloria Puppolo	Erogazione servizio RSPP Dvr e allegati Cantieri Ispezione Giochi Mauro Banchini Banchini Gioele RSPP DVR E ALLEGATI e ISPEZIONE GIOCHI Luca Caccetta Gatto Pierrenicola REDAZIONE DVR E ALLEGATI Matteo Beverina DVR E ALLEGATI e ISPEZIONE GIOCHI Gloria Puppolo ISPEZIONE GIOCHI	Acquisti Banchini Mauro
--	---	---------------------------------------

3. IL MOG DI GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

3.1 Adozione del MOG da parte della società e finalità perseguite

Gestione è società operante nel settore della formazione e dei servizi per le aziende, come più analiticamente descritto.

La decisione di adottare un MOG conforme al dettato normativo del decreto 231/2001 è coerente con la politica di trasparenza adottata da Gestione ed è una scelta del tutto conforme alle disposizioni che Regione Lombardia ha previsto con espresso riferimento agli Enti accreditati che svolgono attività nel settore in cui Gestione opera.

Attraverso l'adozione del MOG in questione, la Società persegue i seguenti valori:

- **liceità**, intesa nei termini di garanzia dell'esercizio delle attività proprie di Gestione nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- **etica**, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi di Gestione, dei principi di correttezza professionale, trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità nella conduzione delle attività, salvaguardando in ogni circostanza la dignità e la centralità della persona;
- **trasparenza**, riferita alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo di Gestione, sia fra quest'ultima e gli interlocutori esterni;
- **efficacia dell'azione**, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali ed attraverso un meccanismo che consenta di effettuare un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati presupposto indicati in Decreto;
- **informazione/formazione**, intesa nel senso di assicurare la corretta informazione e la proficua formazione a tutti i livelli dei soggetti destinatari del presente MOG, in modo da determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza dei rischi reali e potenziali in ordine alla possibilità di incorrere in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti di Gestione;
- **controllo**, monitoraggio e capacità sanzionatoria, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività aziendali individuate come "sensibili";
- **conferimento** alle modalità di esercizio dei poteri di un assetto formalizzato;
- **perseguimento** della separazione dei ruoli nello svolgimento di attività e processi;
- **eliminazione**, ove possibile, della convergenza e della gestione in capo al medesimo soggetto di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa;
- **eliminazione** dei vuoti di potere e delle sovrapposizioni di competenze, ove possibile;
- **formalizzazione** dei poteri di rappresentanza nello svolgimento delle varie attività;
- **oggettivazione** dei processi decisionali;
- **garanzia** che le attribuzioni dei compiti siano ufficiali, chiare, organiche;
- **garanzia** della cosiddetta "tracciabilità" delle scelte, onde assicurare la visibilità delle medesime;
- **affidamento** delle priorità alle decisioni da cui dipende il rischio che alla Società derivino responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato;
- **ribadire** che Gestione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il presente MOG persegue, altresì, la finalità di acquisire e perfezionare strumenti atti ad esercitare un controllo sui processi decisionali con la massima trasparenza, nonché quella di tutelare la Società in caso di giudizio, stante l'adozione e l'attuazione di un MOG opponibile quale esimente.

Pertanto, l'adozione del MOG consente di improntare ed orientare alla luce delle finalità perseguite anche le relazioni con i partner esterni e gli Enti, italiani o stranieri, con cui Gestione si trova a collaborare.

Il MOG è stato adottato dall'Amministratore Unico con provvedimento in data 25 giugno 2020.

L'Amministratore Unico ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza in data 25 giugno 2020.

3.2 Struttura del MOG

Il MOG di Organizzazione, Gestione e Controllo di Gestione si compone di una "Parte Generale" e di n. 15 (quindici) capitoli di "Parte Speciale".

La Parte Generale, unitamente ai relativi allegati, tratta i contenuti del Decreto, i principi base e gli obiettivi del MOG medesimo, i principi contenuti nel Codice Etico, i compiti dell'OdV, la previsione del Sistema disciplinare, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento ed applicazione.

La Parte Speciale tratta nel dettaglio le specifiche fattispecie di reato presupposto, fa la mappatura delle attività sensibili, implementa il sistema dei controlli preventivi, nonché i relativi protocolli, con particolare riferimento alle specifiche procedure ed attività di controllo.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del MOG:

- il presente documento;
- le procedure ed i protocolli adottati ai sensi del MOG;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare del CCNL applicato da Gestione;
- gli allegati (elenco reati presupposto – codice etico – regolamento Organismo di Vigilanza – codice disciplinare – norme comportamentali e valutazione dei rischi – decreto legislativo 231/2001).

3.3 Il metodo di sviluppo

La realizzazione ed applicazione del MOG di Gestione hanno avuto luogo in diverse fasi operative.

Successivamente alla stesura del documento, di particolare rilievo, è stata effettuata attività di formazione ed informazione del gruppo di lavoro interno della Società, onde coinvolgere e consapevolizzare i vari componenti sul significato dello strumento in modo da semplificare anche dal punto di vista pratico il processo di adeguamento del MOG teorico alla specifica realtà di Gestione.

Le attività a tal fine dirette sono state così articolate:

Fase n. 1

Analisi di tutta la documentazione rilevante di Gestione:

- deleghe e procure;
- CCNL applicato;
- DVR.

Fase n. 2

Questa fase ha riguardato l'identificazione delle attività sensibili.

È stata effettuata un'attenta analisi di tutte le attività svolte da Gestione: operazione dalla quale si è ricavata una mappatura dei rischi e l'individuazione delle aree sensibili alla luce dell'elenco dei reati presupposto previsti dalla normativa.

Per procedere in maniera rigorosa all'individuazione di tali attività sensibili sono stati condotti molteplici colloqui con i soggetti che hanno una conoscenza specifica dei meccanismi operativi interni e che rivestono posizioni di responsabilità.

È stata poi svolta un'esemplificazione delle possibili condotte illecite attraverso scenari plausibili e valutata la potenziale probabilità dei singoli accadimenti con riferimento alle funzioni coinvolte, alle peculiarità del settore, alla tipologia di attività ed all'organizzazione interna.

Fase n. 3

Sono state vagliate le procedure interne, la struttura organizzativa e la tipologia di controlli esercitati con riferimento alle attività sensibili individuate, al fine di comprendere l'idoneità di tali fattori a prevenire efficacemente il verificarsi degli illeciti descritti dal decreto; si è proceduto ad implementare la struttura descritta ove vi fosse necessità.

La riduzione del rischio per l'Ente è stata perseguita sia antepoendo un giudizio di probabilità/frequenza del verificarsi delle singole fattispecie di reato presupposto, sia mediante l'analisi delle conseguenze sanzionatorie connesse.

Particolare attenzione è stata prestata alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, anche in considerazione dell'implementazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Fase n. 4

È poi avvenuta l'adozione del MOG da parte di Gestione.

Il MOG è stato analizzato, discusso, nonché fatto proprio e convalidato dall'Amministratore, il quale l'ha adottato in data 25 giugno 2020.

Esso è stato successivamente implementato ed applicato con l'aggiornamento a far tempo dal 02 novembre 2020.

4. IL CODICE ETICO

Il codice etico (allegato n. 2 al presente MOG), approvato dall'Amministratore in data 25 giugno 2020, costituisce parte integrante ed imprescindibile del MOG organizzativo e gestionale, come specificato nel punto 3.2.

Gestione provvede a portare a diretta conoscenza di tutti coloro che operano al suo interno e dunque dei soci, amministratori, dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il Codice Etico.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Con nomina dell'Amministratore in data 25 giugno 2020 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza – Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG ed a curarne il continuo aggiornamento, nonché dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo – con contestuale approvazione del relativo regolamento.

Il regolamento (allegato n. 3 del presente MOG) costituisce parte integrante ed imprescindibile del MOG organizzativo e gestionale, come specificato nel punto 3.2.

6. CODICE DISCIPLINARE

L'effettiva operatività del MOG è garantita da un adeguato Codice Disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel MOG stesso e dei suoi elementi costitutivi.

Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il datore di lavoro.

Il Codice Disciplinare è pertanto autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di Gestione.

Esso è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Società, sia da parte dei membri degli organi sociali, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'OdV, di collaboratori e terzi che agiscono per conto della stessa.

La verifica dell'adeguatezza del Codice Disciplinare, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.1 Sanzioni per lavoratori dipendenti

I comportamenti posti in essere dai dipendenti, che costituiscano violazione del MOG sono a tutti gli effetti considerati illeciti disciplinari.

Ad essi si applicano pertanto le disposizioni in materia sanzionatoria previste dal CCNL di riferimento.

Al fine di individuare le specifiche sanzioni comminabili si rinvia al Codice disciplinare di Gestione, che costituisce parte integrante del presente MOG (allegato 4).

6.2 Sanzioni per i collaboratori e partner

Le violazioni del MOG, del Codice Etico e delle norme comportamentali applicabili ai collaboratori esterni ed ai partner, anche stranieri, sono sanzionate secondo quanto previsto nel Codice disciplinare di Gestione nonché nelle clausole contrattuali dedicate, inserite nelle lettere di incarico e nei contratti/convenzioni.

6.3 Sanzioni per i membri degli organi

La violazione da parte dei membri degli organi della Società delle regole di cui al presente MOG sarà sanzionata in base al Codice disciplinare di Gestione, al diritto civile ed alle norme statutarie.

Tutti i componenti degli organi si devono uniformare ai principi di rettitudine, sana amministrazione, indipendenza e competenza.

All'Amministratore Unico, considerato ruolo apicale per definizione, corrispondono le responsabilità specificamente previste dalle norme, dal diritto civile, dai documenti statutari e dalla delibera di investitura.

7. PIANO DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del MOG e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo ivi contenuti.

Gestione in particolare garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente MOG, sia verso i dipendenti, che verso i collaboratori esterni ed i soggetti con cui entra in contatto.

La Società provvede a portare alla conoscenza di tutti i membri degli organi, dei dirigenti, dei dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il Codice Etico e le Norme comportamentali.

L'adozione del MOG è comunicata a tutti i soggetti che siano interessati, mediante avviso sul sito internet di Gestione, con contestuale dichiarazione di disponibilità a consentire la visione integrale a questi soggetti.

7.1 Formazione del personale interno

La formazione del personale interno verrà posta in essere attraverso:

- invio/consegna al personale in organico al momento dell'adozione del MOG di una lettera informativa per comunicare che la Società si è dotata di un MOG di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- informativa di carattere generale sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e di carattere più specifico su principi e procedure operative contenuti nel MOG;
- consegna della lettera informativa ad ogni nuova assunzione;
- formazione in sede di nuove assunzioni;
- comunicazione tempestiva, a mezzo circolari, in caso di eventuali aggiornamenti e/o modifiche al MOG;
- specifica formazione alle risorse che operino nelle aree a rischio e ai preposti al controllo interno. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria.

7.2 Comunicazioni ai collaboratori e all'esterno

La comunicazione dell'adozione del MOG è indirizzata a tutti i collaboratori, partner commerciali in essere ed ai fornitori di beni e servizi con cui l'Ente abbia rapporti di stabilità. Questa avviene attraverso la messa a disposizione del MOG organizzativo e gestionale e del codice etico sul sito aziendale.

Nei contratti con terzi e/o fornitori e/o consulenti verrà inserita un'informativa sulle disposizioni del D. Lgs. 231/01, sul MOG adottato, nonché sull'impegno al rispetto del medesimo.

Verranno elaborate ed adottate specifiche clausole contrattuali, affinché coloro che collaborano a vario titolo con Gestione dichiarino di accettare il Codice Etico.

7.3 Formazione ai membri degli organi

Tutti i componenti degli organi dell'Ente devono entrare in possesso di una copia del presente MOG e potranno prendere parte alle sessioni di formazione organizzate.

Le ricevute della consegna sono conservate presso l'ufficio amministrazione di Gestione.

7.4 Formazione delle figure apicali

I soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno di Gestione devono entrare in possesso di una copia del MOG.

Le ricevute sono tenute presso l'Ufficio amministrazione di Gestione.

8. PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati – delineato da Gestione sulla base della vigente normativa e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida regionali di settore – è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione, che ispirano i Protocolli di Prevenzione Specifici della Parte Speciale:

- **Separazione dei compiti:** applicazione del principio di separazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale separazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione dei compiti è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;
- **Tracciabilità:** 1) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; 2) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: 1) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 2) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono dunque essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare Gestione in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori);
- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Il presente MOG è stato adottato dalla società in data 25 giugno 2020. Le successive revisioni sono da considerarsi senza soluzione di continuità.

Gemonio, lì 30 giugno 2026

GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.